

Titolo IV.

Il Consiglio di Stato (Këshilli i Shtetit).

Art. 160. — Perchè vengano esercitati i compiti stabiliti da questo Statuto come pure dalle leggi speciali si formerà un Consiglio di Stato.

Art. 161. — Il Consiglio di Stato si compone di dieci membri e di due membri assistenti.

Art. 162. — I membri ed i membri assistenti di questo Consiglio vengono nominati dal Re fra due candidati doppi scelti dalla Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Camera e dal ministro della Giustizia. Gli altri funzionari vengono nominati in base alla legge.

Art. 163. — Il presidente del Consiglio di Stato viene nominato dal Re, fra i membri di questo Consiglio. Parimenti il presidente di questo Consiglio può essere dispensato dalla carica di presidente direttamente dal Re.

Art. 164. — Le modalità d'esercizio degli uffici del Consiglio di Stato si effettuano secondo una legge speciale.

Art. 165. — Il presidente, i membri ed i membri assistenti del Consiglio di Stato, per i reati dipendenti dalle funzioni oppure commessi durante l'esercizio delle loro funzioni, vengono accusati e deferiti all'Alto Tribunale su deliberazione del Parlamento.

Art. 166. — I membri ed i membri assistenti di questo Consiglio vengono nominati per sette anni; questo periodo ha inizio dalla data del Decreto: essi prestano giuramento davanti al Re prima di iniziare le loro funzioni.

La loro inamovibilità entro questo periodo è assicurata, eccettuati i casi previsti nella legge delle pensioni, e quando viene deliberata dal Parlamento la loro sospensione od il loro deferimento all'Alto Tribunale.

Art. 167. — I membri ed i membri assistenti del Consiglio di Stato, eccettuate le qualità richieste dalla legge, devono essere persone muni-